



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) APPIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore CONSIGLIA SILVIA PANZARINO

Seduta del 08/09/2020

FATTO

In relazione a due contratti di finanziamento, uno contro cessione del quinto e il secondo con delegazione di pagamento, stipulati rispettivamente in data 22/12/2014 e 21/10/2016, ed estinti anticipatamente previa emissione dei conteggi estintivi al 31/01/2020, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale, richiamando la sentenza "Lexitor" della CGUE e la decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento, chiede:

- per il contratto n. ***604, la restituzione degli interessi del finanziamento, delle commissioni bancarie e finanziarie, delle imposte e tasse, calcolati sulla base del criterio pro rata temporis, per la somma complessiva di € 4.294,46, al netto di quanto già ottenuto in sede di conteggio estintivo;
- per il contratto n. ***096, la restituzione delle commissioni di istruttoria e di intermediazione, delle imposte e tasse, calcolate sulla base del criterio pro rata temporis, per la somma complessiva di € 1.077,69;
- gli interessi legali;
- le spese di assistenza difensiva e della procedura.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

Con riferimento al contratto n. ***604:

- l'avvenuta restituzione degli interessi corrispettivi secondo il piano di ammortamento alla francese e l'infondatezza della richiesta di rimborso degli stessi secondo il criterio pro rata temporis;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- la natura up front delle commissioni di cui alla lettera a) del contratto (relative al perfezionamento del credito);
- la natura up front delle provvigioni all'intermediario del credito (lettera c del contratto), remunerative di attività riferite alla fase preliminare di promozione e stipula del contratto; richiama sul punto, anche la "legenda esplicativa delle principali nozioni e terminologie dell'operazione" contenuta nell'Allegato al modulo SECCI – parte integrante del fascicolo contrattuale – che fornisce la definizione degli intermediari del credito che intervengono nel processo di vendita del prodotto, includendovi tanto gli agenti quanto gli intermediari ex art. 106 TUB;
- l'avvenuto rimborso, in applicazione degli orientamenti emanati dalla Banca d'Italia in data 4 dicembre 2019 in riferimento alla sentenza "Lexitor", delle provvigioni all'intermediario del credito e delle commissioni di cui alla lettera a) del contratto, calcolate secondo il criterio della curva degli interessi, tramite l'invio di un assegno circolare dell'importo di € 1.033,52 in data 20/05/2020, di cui è prodotta evidenza.

Con riferimento al contratto n. ***096:

- la natura up front delle commissioni di istruttoria e delle provvigioni all'intermediario del credito, queste ultime fatturate non appena concluso il contratto ed erogato il finanziamento;
- l'avvenuto rimborso, in applicazione degli orientamenti emanati dalla Banca d'Italia in data 4 dicembre 2019 in riferimento alla sentenza "Lexitor", della somma complessiva di € 1.029,88, tramite l'invio di un assegno circolare in data 20/05/2020, di cui è prodotta evidenza.

Pertanto chiede al Collegio di respingere il ricorso.

In sede di repliche, il ricorrente insiste per l'accoglimento della domanda di restituzione degli interessi corrispettivi secondo il criterio pro rata temporis e reitera la richiesta di rimborso delle commissioni non maturate a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento, al netto di quanto già ottenuto a mezzo dei due assegni circolari emessi dall'intermediario resistente.

DIRITTO

Il Collegio, preliminarmente, richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui:

- *"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".* Ciò in quanto *"le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore*



vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)”. Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette “sia all’art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all’art.3 della Direttiva, sia all’art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riprodotto dell’art.16 par.1 della stessa Direttiva.

- *“Priva di giuridico fondamento” si rivela l’opinione che sostiene una presunta “inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all’art.125 sexies TUB [...], per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell’ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l’art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l’art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l’applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche”.*
- *Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.*
- *Con particolare riguardo all’individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi up front ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che “il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”, valutando inoltre che “non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”.*

Fatte queste premesse, con riferimento al caso di specie ed alla documentazione in atti, il Collegio - in linea con il richiamato orientamento - relativamente al contratto n. ***604 accerta la natura *up-front* delle commissioni dovute alla mandataria per il perfezionamento del finanziamento (lettera A, modulo SECCI) in quanto remunerative di una serie di attività preliminari che si esauriscono con la conclusione del contratto, peraltro specificamente descritte nella documentazione contrattuale in atti. Quanto al criterio di rimborso, il Collegio ritiene lo stesso dovrà avvenire secondo il criterio della curva degli interessi, sebbene il modulo SECCI (richiamato anche dalle condizioni generali di contratto) preveda l’applicazione del criterio proporzionale lineare per la determinazione dell’importo retrocedibile a titolo di interessi, in caso di estinzione anticipata del finanziamento.

Il Collegio ritiene, invece, che abbiano natura senz’altro *recurring* le commissioni mandataria per la gestione del finanziamento (lett. B), in quanto remunerative di attività

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

###

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	38
rate residue	82

TAN ▶	6,12%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	68,33%
- in proporzione alla quota	49,73%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	comm. di istruttoria (up front)	€ 300,00	€ 205,00	€ 149,18	<input checked="" type="radio"/>	€ 149,20	-€ 0,02
<input type="radio"/>	provvigioni (up front)	€ 1.248,00	€ 852,80	€ 620,59	<input checked="" type="radio"/>	€ 620,68	-€ 0,09
<input type="radio"/>					<input type="radio"/>		
<input type="radio"/>					<input type="radio"/>		
<input type="radio"/>					<input type="radio"/>		
<input type="radio"/>					<input type="radio"/>		

tot rimborsi ancora dovuti	-€ 0,11
interessi legali	si

Quanto alla ulteriore richiesta di rimborso delle imposte/tasse avanzata per entrambi i contratti in oggetto, il Collegio - tenuto conto del più recente orientamento condiviso dai Collegi - ritiene tale voce non rimborsabile, trattandosi di un costo non ristorabile per sua intrinseca natura (cfr. art. 14 della Direttiva sul credito ai consumatori), non diretto a remunerare l'intermediario né oggetto di quantificazione unilaterale da parte quest'ultimo. In linea con il proprio consolidato orientamento, questo Collegio ritiene di dover riconoscere gli interessi legali su tali somme dal reclamo al saldo, siccome richieste. La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 2.379,96, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI